



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 della Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO DI ESSI, NONCHÉ RELATIVA CONVALIDA.

L'anno **2015** addì **28** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		Assenti	
		Giustif.	Ingiust.
1.	Graziadei Daniele	- Sindaco	
2.	Dona' Lucia	Consigliere	
3.	Graziadei Roberto	Consigliere	
4.	Endrizzi Chiara	Consigliere	
5.	Genetti Paolo	Consigliere	
6.	Bertagnolli Francesca	Consigliere	
7.	Endrighi Stefano	Consigliere	
8.	Covi Alberto	Consigliere	
9.	Bertagnolli Adolfo	Consigliere	X
10.	Covi Andrea	Consigliere	
11.	Bertagnolli Federico	Consigliere	
12.	Battisti Giorgio	Consigliere	
13.	Bertol Gianluigi	Consigliere	
14.	Zani Claudio	Consigliere	
15.	Bertagnolli Simone	Consigliere	

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, N. 1)**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/06/2015 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO
COMUNALE
f.to dott. Luca Santini**

Deliberazione Consiglio comunale n. 24 dd. 28.05.2015

Ai sensi dell'articolo 2 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L; dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 8) il Consigliere anziano LUCIA DONA', in qualità di Consigliera Anziana assume le funzioni di Presidente della seduta.

OGGETTO: ESAME DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CIASCUNO DI ESSI, NONCHÉ RELATIVA CONVALIDA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 10 maggio 2015 si sono svolte le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Fondo e che in base ai risultati elettorali in data 11 maggio 2015, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale la lista n. 2 "FONDO TRET VASIO IMPEGNO COMUNE" i signori:

CANDIDATO	VOTI
DONA' LUCIA	78
GRAZIADEI ROBERTO	70
ENDRIZZI CHIARA	68
GENETTI PAOLO	48
BERTAGNOLLI FRANCESCA	46
ENDRIGHI STEFANO	44
COVI ALBERTO	40
BERTAGNOLLI ADOLFO	37
COVI ANDREA	27

e per la lista n. 1 "VIVI FONDO TRET E VASIO" sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i signori:

CANDIDATO	VOTI
BERTAGNOLLI FEDERICO	316
BATTISTI GIORGIO	102
BERTOL GIANLUIGI	80
ZANI CLAUDIO	60
BERTAGNOLLI SIMONE	59

Visto l'articolo 97, comma 1 e articolo 3, comma quattro del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L (modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L; dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85) che prevede che *nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati elettorali e prima di deliberare su qualsiasi oggetto, il Consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco e successivamente procede alla convalida dei consiglieri comunali, esaminandone le condizioni degli eletti ai sensi degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L.*

Esamine le condizioni di cui ai citati articoli che prescrivono:

Nella provincia di Trento sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Non sono eleggibili a consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i Ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i vicepretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;*
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;*
- d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;*
- e) i dipendenti dei rispettivi comuni;*
- f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;*
- g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune (26);*
- h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;*
- i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune (27);*
- l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.*

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inherente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda (28);*

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni, ovvero ha parte in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni e non siano dovute in forza di una legge;

c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

c-bis) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa (29);

d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del comune capoluogo di circondario sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la Commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (30);

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 19;

i) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica agli amministratori ed ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Preso atto che nei confronti dei consiglieri neo eletti non è stato presentato alcun reclamo;

Verificato, pertanto, che nei confronti dei consiglieri neo eletti non sussistono le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità appena richiamate;

Preso atto, inoltre, che nei confronti degli stessi consiglieri non sussistono i motivi di illegittimità dell'elezione ai sensi dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e non sussistono le condizioni previste dall'articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

Verificato, infine, che con precedente deliberazione n. 23 di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata deliberata la convalida del Sindaco Signor DANIELE GRAZIADEI;

Preso atto che in attuazione dell'articolo 30 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, il Sindaco ha prestato giuramento davanti al Consiglio comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;

Con voti favorevoli n. 9 contrari nessuno, astenuti n. 5 (Bertagnolli Federico, Battisti Giorgio, Bertol Gianluigi, Zani Claudio e Bertagnolli Simone), espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Covi Alberto e Bertagnolli Simone presenti e votanti n. 14 Consiglieri.

DELIBERA

1. Di convalidare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elezione dei Consiglieri comunali, proclamati eletti nelle elezioni del giorno 10 maggio 2015 per la lista n. 2 lista n. 2 FONDO TRET VASIO IMPEGNO COMUNE " i signori:

DONA' LUCIA

GRAZIADEI ROBERTO

ENDRIZZI CHIARA

GENETTI PAOLO

BERTAGNOLLI FRANCESCA

ENDRIGHI STEFANO

COVI ALBERTO

BERTAGNOLLI ADOLFO

COVI ANDREA

e per la lista n. 1 “VIVI FONDO TRET E VASIO” i signori:

BERTAGNOLLI FEDERICO

BATTISTI GIORGIO

BERTOL GIANLUIGI

ZANI CLAUDIO

BERTAGNOLLI SIMONE

2. Di dare atto che nei confronti dei consiglieri comunali non sussistono le cause di ineleggibilità e o incompatibilità di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 1/L. e che nei confronti degli stessi non sussistono i motivi di illegittimità dell’elezione ai sensi dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e non sussistono le condizioni previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Di dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, per l’urgenza di procedere con le attività del Consiglio comunale.
4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale;
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Fondo, 28/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Luca Santini -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA CONSIGLIERE ANZIANA
f.to – Donà Lucia -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fondo, lì 01/06/2015

IL SEGRETARIO
- dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,2, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 28/05/2015

Termine pubblicazione addì, lì 11/06/2015

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -